

Codice A1705A

D.D. 26 giugno 2018, n. 718

Misura 10 “Pagamenti agro-climatico-ambientali” del PSR 2014-2020 – Integrazioni e modifiche alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 e s.m.i. (domande di pagamento per l'annualità 2017).

Visto il regolamento (UE) n. 1305 del 17/12/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR (Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale), con la quale, nell'ambito della politica agricola comune, sono stati definiti gli obiettivi e le priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale e sono state delineate le misure da attuare attraverso programmi di sviluppo rurale predisposti dagli Stati membri a livello nazionale o regionale;

considerato in particolare l'articolo 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) del regolamento (UE)1305/2013, che prevede l'erogazione di pagamenti annuali entro i massimali per ettaro indicati nell'Allegato II del medesimo regolamento;

visto il Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020 approvato dalla Commissione Europea con decisione C(2015) 7456 del 28/10/2015 e dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 29-2396 del 9/11/2015 e modificato con decisione della Commissione Europea C(2017) 1430 del 23/2/2017 e con deliberazione della Giunta Regionale n. 15-4760 del 13/3/2017;

vista la Misura 10 del PSR 2014-2020 e in particolare la sottomisura 10.1 (Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali) relativa al citato art. 28 (par. 1-8) del regolamento (UE) n. 1305/2013, composta di 9 operazioni alcune delle quali articolate in azioni;

vista la determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017, avente per oggetto le disposizioni applicabili per la campagna 2017 alle domande di prosecuzione di impegni della misura 10 avviati nel 2015 o nel 2016 (domande di pagamento);

viste le determinazioni dirigenziali n. 557 del 13/6/2017 e n. 491 del 24/4/2018, con cui sono state apportate modifiche e integrazioni alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017;

ritenuto opportuno inserire nell'allegato alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 e s.m.i. le ulteriori precisazioni richieste da alcune Strutture territoriali e dall'Arpea in merito alle variazioni di superficie degli impegni in corso di attuazione, in coerenza con quanto stabilito al riguardo dalla determinazione dirigenziale n. 495 del 24/4/2018 e s.m.i. per le domande di pagamento del 2018;

ritenuto quindi opportuno precisare che per gli impegni non vincolati a particelle fisse la superficie interessata, espressa in ettari, può variare (in aumento o in riduzione) entro il limite del 20% della superficie oggetto di impegno del primo anno, mentre per gli impegni a particelle fisse l'ampliamento della superficie interessata può essere ammessa al sostegno (a condizione che le disponibilità finanziarie lo consentano) entro il limite del 25% della superficie oggetto di impegno del primo anno;

ritenuto inoltre opportuno evidenziare che per l'azione 10.1.3/3 e l'operazione 10.1.5 l'ammissibilità delle variazioni degli ettari oggetto di impegno entro il limite del 20% è condizionata all'approvazione di una proposta che si intende sottoporre alla Commissione Europea, al fine di modificare il PSR vigente laddove esso prevede che durante il quinquennio la superficie

oggetto degli interventi in questione non possa diminuire (nel caso dell'azione 10.1.3/3) o debba rimanere invariata (per le azioni 10.1.5/1 e 10.1.5/2 nel loro insieme);

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs. n. 165/01 e s.m.i. (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche);

Visti gli artt. 17 e 18 della L.R. n. 23/2008 (Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale);

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della deliberazione della Giunta regionale n. 1-4046 del 17/10/2016;

per i motivi specificati in premessa

DETERMINA:

di approvare l'allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, con cui vengono apportate integrazioni e modifiche alla determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 e s.m.i, recante disposizioni per le domande di pagamento relative alla misura 10 (Pagamenti agro-climatico-ambientali) del PSR 2014-2020.

Avverso la presente determinazione è ammesso ricorso entro 60 giorni innanzi al Tribunale amministrativo regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto, dell'art. 5 della L.R. 22/2010 "Istituzione del Bollettino ufficiale telematico della Regione Piemonte" e in ottemperanza all'art. 26, comma 1 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione "Criteri e modalità" di Amministrazione trasparente".

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
Mario VENTRELLA

GS

Allegato

Integrazioni e modifiche all'allegato della Determinazione dirigenziale n. 338 del 20/4/2017 e s.m.i., avente per oggetto: "Disposizioni applicative per la campagna 2017 riguardanti la presentazione delle domande di pagamento per la misura 10 "Pagamenti agro-climatico-ambientali", sottomisura 10.1 del PSR 2014-2020."

PARTE II – DESCRIZIONE DELLE OPERAZIONI E DEGLI IMPEGNI

(...)

TIPOLOGIE DI MODIFICA DEGLI IMPEGNI

(...)

VARIAZIONE DELLE SUPERFICI IMPEGNATE

Nel primo capoverso, dopo la penultima frase:

"Il numero di ettari oggetto di impegno può pertanto variare da un anno all'altro entro il limite del 20% della superficie ammissibile nel primo anno di impegno."

sono inserite le frasi:

<<Tuttavia, per l'azione 10.1.3/3 e per l'operazione 10.1.5 l'ammissibilità delle variazioni della superficie oggetto di impegno, espressa in ettari, entro il limite del 20% è condizionata all'approvazione di una proposta che si intende sottoporre alla Commissione Europea, al fine di modificare il PSR vigente laddove esso prevede che durante il quinquennio la superficie oggetto degli impegni in questione, pur non essendo vincolata ad appezzamenti fissi, non possa diminuire (nel caso dell'azione 10.1.3/3) o debba rimanere invariata (per le azioni 10.1.5/1 e 10.1.5/2 considerate nel loro insieme). In caso di mancata approvazione della modifica saranno applicate le eventuali riduzioni di pagamento conseguenti. >>

ESTENSIONE DELLE SUPERFICI SOTTO IMPEGNO

La prima frase:

"Qualora le disponibilità finanziarie lo consentano, gli aumenti di superficie in corso di impegno possono essere oggetto di sostegno *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria."

è sostituita dalla frase:

<< Per gli impegni vincolati a *particelle fisse* gli aumenti della superficie oggetto dell'impegno, operati complessivamente durante il suo periodo di attuazione, potranno essere oggetto di sostegno, se le disposizioni annuali e le disponibilità finanziarie lo consentiranno, *entro il limite massimo del 25% della superficie oggetto di impegno nel primo anno*, riferita alla situazione di fine istruttoria.>>

Al termine del paragrafo è aggiunto il capoverso:

<< Per gli aumenti (e per le riduzioni) degli ettari oggetto di impegni attuati su *particelle variabili*, si applica il limite del 20% secondo quanto indicato nel paragrafo precedente. >>